Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 ([1]) del Consiglio, del 15 marzo 2011, inserito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 ([2]) del Consiglio, del 7 ottobre 2013, sia invalido in quanto eccede le competenze di esecuzione o il dovere di esecuzione del Consiglio stabiliti dall'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE ([3]) del Consiglio, del 28 novembre 2006, nella misura in cui integra e/o modifica l'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2013, L 284, pag. 1).
([3]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 dicembre 2020 — B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Causa C-696/20)

(2021/C 110/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: B.

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 41 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]) (omissis) nonché il principio di neutralità e di proporzionalità, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostino all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 25, paragrafo 2, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) (omissis), agli acquisti intracomunitari di un soggetto passivo,

— qualora tale acquisto sia già stato assoggettato all'imposta nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione da parte degli acquirenti dei beni di tale soggetto passivo;

— allorché sia accertato che la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di una errata individuazione delle cessioni nelle operazioni a catena e che il numero di identificazione IVA polacco è stato da esso indicato ai fini di una cessione nazionale e non intracomunitaria.

([1]) GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Regno Unito) il 22 dicembre 2020 — London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited / Regno di Spagna

(Causa C-700/20)

(2021/C 110/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Parti

Ricorrente: London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited

Convenuto: Regno di Spagna

Questioni pregiudiziali

1) Se, tenuto conto della natura delle questioni che il giudice nazionale è chiamato a risolvere per decidere se pronunciare una sentenza nei termini di un lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 66 dell'Arbitration Act 1996 [legge sull'arbitrato del 1996], una sentenza emessa ai sensi di tale norma possa costituire una «decisione» pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ([1]).

2) Se, considerato che una sentenza pronunciata nei termini di un lodo arbitrale, quale una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 66 dell'Arbitration Act 1996 [legge sull'arbitrato del 1996], è una decisione che non rientra nell'ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell'eccezione relativa all'arbitrato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), una siffatta decisione possa costituire una «decisione» pertinente dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 34, punto 3, del regolamento.

3) Se, in caso di inapplicabilità dell'articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, ove il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di un altro Stato membro fossero contrari all'ordine pubblico interno per violazione del principio della *res judicata* a causa di un precedente lodo arbitrale nazionale o di una precedente sentenza pronunciata nei termini del lodo arbitrale dal giudice dello Stato membro richiesto, sia ammissibile invocare l'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 come motivo di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, oppure se i punti 3 e 4 dell'articolo 34 del regolamento prevedano tassativamente i motivi ai sensi dei quali la *res judicata* e/o il contrasto fra decisioni possono impedire il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione ai sensi del regolamento.

([1]) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 29 dicembre 2020 — Amoena Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-706/20)

(2021/C 110/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Amoena Ltd

Parte convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1) Se i termini «them», «they» and «their» contenuti al punto 53 [della versione inglese] della sentenza ([1]) debbano essere intesi come riferiti ai reggiseni o alle protesi mammarie.